

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

MATERA

La presente deliberazione n. 154 del 26 GIU. 2017 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web dell'ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 26 GIU. 2017 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).



Matera, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(Dott. Francesco Mario ZUNINO)

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di Giugno, il Dirigente dell'ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D'ONOFRIO, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 154/2017 DEL 26 GIU. 2017

OGGETTO: Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e s.m.i. Non accoglimento richiesta di acquisto alloggio di proprietà A.T.E.R. in Craco alla via A. De Gasperi n. 17 - codice 2408 0002 5009 – assegnato alla sig.ra COPETI Maria Maddalena.

Attestazione del Responsabile del Procedimento _ Dott.ssa Adele Anna SCHIROSA 
e del Responsabile della P.O. Gestione Immobili _ Dott. Giancarlo DI CARO 
sulla correttezza, per i profili di rispettiva competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

Vista

la pratica predisposta dall'Unità Operativa Gestione Immobili;

Esaminati

la Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e s.m.i. e l'art. 19 del relativo Regolamento di Esecuzione;

Considerato

□ che, giusta l'atto di accertamento ricognitivo a rogito notaio Brunella CARRIERO in data 18.12.2014 rep. n. 28483/12047 registrato a Matera il 12.01.2015 al nr. 63 mod. 1T ed ivi trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. il 13.01.2015 ai nn. 167/141, l'ATER ha acquisito formalmente al proprio patrimonio gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato ai sensi della Legge 30.12.1960, n. 1676 nel territorio del Comune di Craco ed assegnati a riscatto ai sensi della stessa Legge;

□ che con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 19/2015 del 10.02.2015, approvata dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 291 del 17.03.2015, è stato disposto di procedere alla vendita degli alloggi suddetti alle condizioni previste dalla citata Legge 1676/70 e s.m.i.;

□ che, fra gli alloggi di cui sopra, vi è quello sito alla via A. De Gasperi n. 17 _ codice 240800025009 _ da assegnarsi in proprietà con pagamento rateale del prezzo alla sig.ra COPETI Maria Maddalena nata a Craco il 04.04.1932, giusta il verbale di consegna provvisoria in data 28.06.1974 rep. n. 13838;

Constatato

□ che la sig.ra Copeti, già vedova dal 13.07.1981, è deceduta il 02.10.2011, per cui, in base all'art. 11, comma 7, della Legge 1676/60 [“(…) nel caso di morte del titolare, la vedova, i figli o i familiari eredi conviventi di qualsiasi grado subentrano nei diritti e negli obblighi dell'assegnatario”] è stato avviato il procedimento per la vendita dell'alloggio a favore degli aventi causa dall'assegnataria *de cuius*;

□ che in data 25.05.2016, prot. A.T.E.R. n. 0006363 del 27.05.2016, hanno presentato richiesta di acquisto i figli della *de cuius*, signori MONTEMURRO Francesco nato a Craco il 27.04.1964, MONTEMURRO Rocco nato a Craco il 16.03.1954 e MONTEMURRO Maria Maddalena nata a Craco l'8.10.1961;

□ che, dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, è risultato, però, che nessuno dei richiedenti l'acquisto abitava con l'assegnataria al momento del decesso né risiede anagraficamente ed abita attualmente nell'alloggio;

□ che l'art. 11, comma 5, della Legge 1676/60 prevede, invece, espressamente, in capo all'assegnatario e, quindi, dopo la sua morte, in capo ai suoi aventi causa, l'obbligo di abitare nell'alloggio, disciplinando gli adempimenti a cui provvedere nel caso di trasferimento;

□ che, dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, è risultato, altresì, che dal 14.11.2011 - e, quindi, in data successiva alla morte dell'assegnataria - si è trasferito nell'alloggio il nipote MONTEMURRO Vincenzo, nato a Chiaromonte (PZ) il 28.07.1992, che risulta tuttora risiedervi anagraficamente ed abitarvi effettivamente;

Considerato

□ che, in base alla normativa di riferimento, né i figli né il nipote dell'assegnataria hanno diritto ad acquistare l'alloggio: i primi perché nessuno di loro, contrariamente a quanto previsto dall'art. 11, comma 5, della Legge 1676/60, vi ha abitato e vi abita; il secondo perché, contrariamente a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, della stessa Legge 1676/60, non era convivente con l'assegnataria al momento del decesso;

□ che, in ragione di quanto sopra, con nota prot. n. 0014731 del 16.11.2016 è stato comunicato ai germani Montemurro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10bis della Legge 241/90, che l'A.T.E.R. non avrebbe accolto la loro richiesta di acquisto, né avrebbe riconosciuto alcun diritto sull'alloggio al sig. Vincenzo Montemurro;

□ che, a seguito di tale nota, solo i signori Francesco Montemurro e Vincenzo Montemurro, per mezzo della nota dell'avv. Michelangelo Strammiello in data 28.11.2016, acquisita al protocollo A.T.E.R. il 29.11.2016 al nr. 0015743, ne hanno contestato il contenuto, in considerazione sia del ritardo con cui è stato avviato il procedimento di vendita che, soprattutto, della circostanza che il prezzo di cessione dell'alloggio fosse già stato interamente pagato dall'assegnataria prima del decesso;

□ che, tuttavia, tali argomentazioni non sono condivisibili in quanto

- indipendentemente dai tempi di avvio del procedimento, i requisiti per l'accesso alla proprietà degli alloggi di e.r.p., ivi compresa la stabile abitazione degli aspiranti all'acquisto, devono sussistere fino all'effettivo trasferimento della proprietà;

- né può assumere rilevanza alcuna l'integrale pagamento del prezzo da parte della *de cuius*: a parte il fatto che tale circostanza, nel caso di specie, non si è verificata in quanto alla data del decesso della sig.ra Copeti il prezzo di vendita non era stato ancora interamente corrisposto, il diritto all'acquisto dell'alloggio non si trasmette *iure hereditatis*, ma solo in presenza di tutti i presupposti a tal fine previsti dalla normativa di riferimento, presupposti che, nel caso di specie, risultano mancanti;

Ritenuto

che, per le ragioni sopra esposte, non sussistano i presupposti di legge per il trasferimento della proprietà dell'alloggio né a favore dei figli né a favore del nipote dell'assegnataria *de cuius*;

Vista

l'attestazione del Responsabile del Procedimento e del Responsabile della P.O. Gestione Immobili sulla correttezza, per i profili di rispettiva competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta;

DETERMINA

- 1) dare atto che, per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, né i signori Montemurro Francesco nato a Craco (MT) il 27.04.1964, Montemurro Rocco nato a Craco (MT) il 16.03.1954 e Montemurro Maria Maddalena nata a Craco (MT) l'8.10.1961 né il sig. MONTEMURRO Vincenzo nato a Chiaromonte (PZ) il 28.07.1992 hanno diritto, ai sensi della Legge 1676/60, all'acquisto dell'alloggio di proprietà dell'A.T.E.R. sito nel territorio del Comune di Craco alla via A. De Gasperi n. 17 _codice 240800025009;
- 2) dare atto, altresì, che, in ragione di quanto sopra, l'alloggio deve essere riconsegnato all'A.T.E.R. a meno che non sussistano i presupposti previsti dalla L.R. 24/2007 e s.m.i. per la regolarizzazione del rapporto locativo con il sig. MONTEMURRO Vincenzo;
- 3) avvertire gli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è possibile promuovere, nel termine di decadenza di 60 gg. dalla notifica, ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata secondo le modalità di cui al D. Lgs. 104/2010 e s.m.i., oppure, in alternativa, nel termine perentorio di 120 gg. dalla notifica, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

(Avv. Francesco D'ONOERIO)

